

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 668

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARCA, BONIFAZI, OGNIBENE, BRUNI, BENOCCI, BO, ESPOSTO, FLAMIGNI, GESSI NIVES, GUERRINI RODOLFO, LAVAGNOLI, MALFATTI FRANCESCO, MARMUGI, MARRAS, MASCHIELLA, MICELI, NICCOLAI CESARINO, RAFFAELLI, REICHLIN, SERENI, SGARBI BOMPANI LUCIANA, TOGNONI, VALORI, VENTUROLI

Presentata il 14 novembre 1968

Norme per il superamento della mezzadria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già nella passata legislatura ritenemmo assolutamente necessario presentare una proposta di legge contenente norme per il superamento della mezzadria. Infatti a breve distanza dall'approvazione da parte del Parlamento della legge sui contratti agrari, è ormai largamente diffusa, sulla base dei fatti, la convinzione che questa legge non è riuscita ad avviare a soluzione i problemi economici, produttivi e sociali delle zone mezzadrili nel nostro paese.

In effetti, in questi anni, si è verificata in queste zone una tensione sociale e politica acutissima aggravata dal fatto che i proprietari concedenti a mezzadria si sono rifiutati e si rifiutano, pressoché totalmente, di applicare le norme più significative della legge sui contratti agrari.

Non possiamo nasconderci la circostanza che questa resistenza — manifestatasi anche sul terreno del riparto e della libera disponibilità dei prodotti come su quello del diritto di iniziativa del mezzadro per la partecipazione alla direzione aziendale — è stata agevolata dal carattere non chiaro, se non addirittura equivoco, delle norme di

questa legge. D'altra parte, è continuato e si è aggravato, in questi anni, il processo di degradazione produttiva ed economica di una larga parte delle regioni mezzadrili, che già la conferenza nazionale dell'agricoltura del 1961 denunciava in termini precisi.

Da questo punto di vista, si è rilevata palese la carenza di una legge (come quella sui contratti agrari) che non prevedeva alcunché per tutto il problema dei miglioramenti e delle trasformazioni. È mancato poi, in ogni caso, un coordinamento nell'applicazione di leggi esistenti (come quella sui mutui quarantennali o sugli enti di sviluppo, con tutti i limiti che notoriamente queste leggi presentano).

È in corso invece un massiccio tentativo per procedere sulla via della trasformazione delle imprese mezzadrili in aziende di tipo capitalistico, ma l'espulsione dei mezzadri e la riduzione dell'occupazione si accompagnano, in linea generale, ad una riduzione o comunque a uno scadimento dell'attività produttiva.

In questa situazione si rende necessaria e urgente una nuova legge che assicuri realmente stabilità, disponibilità del prodotto, potere di iniziativa ai mezzadri e che real-

mente conduca al superamento della mezzadria in direzione democratica, cioè verso l'azienda coltivatrice.

Ciò è necessario fare con la dovuta rapidità, per assicurare una prospettiva soddisfacente di sviluppo economico moderno e socialmente avanzato a importanti regioni del nostro paese.

Già nella passata legislatura, ed ancor più nella presente, si è ritenuto, da parte nostra, del tutto insufficiente una legge a carattere interpretativo, avente il solo scopo di chiudere nel miglior modo la vertenza sulla ripartizione dei prodotti, degli utili e delle spese, anche se si deve fortemente reagire contro la offensiva padronale, favorita da aziende economiche dello Stato, e contro proposte che tendono a ritornare al congegno della tregua mezzadrile.

La via del superamento della mezzadria va vista in una azione rapida e radicale, della quale siano ancora una volta protagoniste le famiglie mezzadrili, che devono trovare nella legge e negli interventi delle autorità statali la via per conseguire i fini già del resto indicati negli articoli 1 e 3 della legge n. 756.

Tali interventi devono però avere carattere di massa, e devono essere debitamente sollecitati da un'azione collettiva, che investa tutti gli aspetti del rapporto di mezzadria e mobiliti tutti i componenti delle famiglie mezzadrili in modo da costituire la pietra di paragone nei confronti di quanti, attraverso l'approvazione di ripetuti documenti politici, affermano di volere il superamento della mezzadria.

Di fronte al fallimento di un sistema basato sulla direzione dell'impresa da parte del concedente, con tutte le negative conseguenze sullo sviluppo produttivo e sulla equità dei rapporti sociali già accettata dalla conferenza nazionale dell'agricoltura, e di fronte al fallimento del tipo di direzione previsto dalla legge 15 settembre 1964, n. 756, si rende necessario affermare con chiarezza l'esigenza di affidare ai lavoratori insediati nell'azienda la piena responsabilità direzionale dell'impresa a mezzadria e il suo più ampio diritto di iniziativa in materia di miglioramenti e di innovazioni, anche in relazione all'esigenza di adeguare la nostra legislazione contrattuale alle legislazioni comunitarie e di predisporre e facilitare le condizioni per il passaggio delle terre mezzadrili in proprietà contadina.

La presente proposta di legge ritiene di dover portare l'ordinamento mezzadrile alle sue conseguenze, attraverso una visione e una

applicazione unitaria delle leggi agrarie che più interessano i mezzadri, e cioè le leggi n. 756 del 1964 sulla mezzadria, n. 590 del 1965 sulla prelazione e sui mutui quarantennali e n. 901 del 1965 sugli enti di sviluppo.

L'opportunità di prendere come punto di partenza leggi esistenti è dettata dall'esigenza di tenere debito conto dell'esperienza, apportando ad esse opportune e sensibili modifiche, e quindi di andare avanti applicando con coerenza quelli che sono stati proclamati come obiettivi della stessa azione di Governo.

L'articolo 1 della proposta di legge vuole richiamare alla coscienza di tutti quelli che dovranno farne applicazione i fini conclamati dalle leggi anzidette, e l'esigenza di una loro più ampia connessione concettuale e applicativa.

L'articolo 2 postula un intervento incisivo degli enti di sviluppo in tutta l'area mezzadrile, disponendo l'obbligatorietà dei piani alle zone di progressivo arretramento produttivo nelle quali il superamento della mezzadria va visto in direzione dell'affermazione della proprietà contadina.

Gli espropri previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4, così come gli acquisti per la prelazione, di cui all'articolo 5, vanno indennizzati sulla base del giusto prezzo, da determinarsi secondo le leggi vigenti.

Gli articoli 6 e 7, consentendo l'acquisto di terreni da parte di cooperative e prevedendo la vendita delle proprietà degli enti pubblici e morali, tendono a facilitare l'estensione del numero delle imprese coltivatrici.

Per meglio attuare le procedure dei mutui quarantennali, l'articolo 8 dispone l'obbligatorietà dell'intervento degli enti di sviluppo, che attualmente è facoltativo, liberando così i contadini da procedure assai gravose.

L'articolo 9 tende ad affermare la piena responsabilità dei mezzadri nella direzione dell'impresa, e la loro maggiore stabilità attraverso l'eliminazione della cessazione della proroga per trasformazioni fondiarie, mentre l'articolo 10 tende a ripristinare tale stabilità attraverso l'annullamento delle modifiche contrattuali che hanno determinato un minore impegno imprenditoriale del mezzadro, e attraverso l'intervento specifico dell'ente di sviluppo.

Contro gli effetti negativi dell'azione svolta negli ultimi anni dai concedenti, tendente a disapplicare la legge n. 756 e a peggiorare la condizione delle famiglie mezzadrili attraverso forme ibride di conduzione, l'articolo 10

tende a ripristinare l'originario stato contrattuale.

Gli articoli 11 e 12 vogliono garantire la piena partecipazione dei mezzadri alle forme associative e la loro iscrizione ad albi o catasti quale condizione di stabilità sulla terra e di sviluppo produttivo.

Gli articoli da 13 a 16 regolano la direzione dell'impresa, nella quale vanno comprese la redazione dei piani di produzione, la stipulazione dei contratti di coltivazione, e l'uso degli impianti di trasformazione, tanto per i poderi singoli che per quelli che facciano parte di una più vasta azienda con più poderi.

L'articolo 17, considerato che il potere di iniziativa concesso al mezzadro in materia di innovazione necessita, per avere reale efficacia, di maggiore incentivazione, pone per tali casi forme particolari di compensi, anche per evidenti ragioni di equità.

Gli articoli 18 e 19 hanno anche carattere interpretativo, uniformandosi alle precisazioni che si leggono nelle relazioni parlamentari, alla legge sui contratti agrari. L'articolo 13 concerne la ripartizione dei prodotti, de-

gli utili e delle spese, mentre l'articolo 14 consente la trattativa e il separato compenso del lavoro fornito dai mezzadri.

Per quanto riguarda gli interventi che la legge n. 756 affida agli ispettorati agrari si ritiene che tali interventi, per conseguire il superamento della mezzadria, devono avere carattere preventivo e applicazione di massa. A tale scopo si propone che detti interventi vengono affidati, a norma degli articoli 20 e 21 della proposta di legge, a una commissione provinciale, presieduta dall'ispettore agrario, della quale facciano parte le rappresentanze sindacali, l'assessore all'agricoltura dell'amministrazione provinciale, un rappresentante dell'ente di sviluppo e un rappresentante del comitato per la programmazione.

Attraverso le proposte che precedono, si pensa di conseguire una giusta proporzione tra l'attività delle famiglie mezzadrili e l'intervento pubblicistico, in direzione del soddisfacimento dei fini sociali e produttivi affermati dall'articolo 1 della legge n. 756 sui contratti agrari, nella prospettiva della trasformazione di massa della conduzione mezzadrile in proprietà contadina, singola o associata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Al fine di conseguire la trasformazione e il superamento del contratto di mezzadria, di facilitare la trasformazione delle famiglie mezzadrili in famiglie coltivatrici dirette, e di assicurare la riorganizzazione dell'agricoltura e lo sviluppo economico delle zone a sufficiente insediamento mezzadrile, le norme della legge 15 settembre 1964, n. 756, in materia di contratti agrari, della legge 26 maggio 1965, n. 590, sullo sviluppo delle proprietà coltivatrice, e della legge 14 luglio 1965, n. 901, sugli enti di sviluppo agricolo, vengono modificate e integrate a norma della presente legge.

ART. 2.

Nelle zone nelle quali è sufficientemente estesa la conduzione a mezzadria, i piani zonal di intervento sono obbligatori.

L'elaborazione e l'esecuzione dei piani zonal sono attuate dagli enti di sviluppo agricolo su tutto il territorio della regione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, e devono tendere al definitivo superamento della mezzadria, ed alla sua evoluzione verso forme di proprietà coltivatrice singola o associata e forme di conduzione nelle quali si rafforzi la capacità imprenditoriale degli attuali mezzadri, secondo i fini di cui alle leggi 15 settembre 1964, n. 756, e 26 maggio 1965, n. 590, con iniziative pubbliche e gli interventi necessari al soddisfacimento dei problemi zonal della produzione, della trasformazione fondiaria e del mercato, della sistemazione del suolo e dello sviluppo dei servizi civili e sociali.

Gli enti di sviluppo provvederanno ad elaborare i piani di cui al comma precedente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'attuazione dei fini di cui al presente articolo, gli enti di sviluppo coordinano le attività degli enti di irrigazione e dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

In conformità dei programmi di attuazione previsti dall'articolo 4 del decreto presidenziale 23 giugno 1962, n. 948, i mezzadri, nonché i lavoratori agricoli addetti alla coltivazione dei terreni che alla data di entra-

ta in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756, erano condotti a mezzadria, potranno presentare nei termini previsti dai programmi stessi, piani organici di trasformazione aziendale che rispondano agli obiettivi e alle direttive del piano zonale, anche se il concedente si opponga, avvalendosi, per quanto non disposto dalla presente legge, della procedura prevista dall'articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756.

I piani di trasformazione saranno redatti dai mezzadri o dai lavoratori agricoli attualmente insediati nell'azienda o da alcuni di essi. Di detti piani sarà data comunicazione al concedente che potrà esprimere il proprio parere, entro 30 giorni, all'ente di sviluppo. I piani saranno resi esecutivi dall'Ente di sviluppo, con le varianti da esso ritenute necessarie, che ne affida l'esecuzione a coloro che li hanno redatti.

In mancanza dei piani previsti dal precedente quinto comma l'Ente di sviluppo redigerà ed eseguirà in tutto o in parte, in luogo e per conto degli interessati, piani organici di trasformazione aziendale e porrà le spese a carico del concedente.

ART. 3.

Qualora, indipendentemente dalla redazione di un piano zonale, lo stato dei terreni a mezzadria alla data del 15 settembre 1964, risulti degradato o produttivamente arretrato, in confronto con il suo stato alla data di cui sopra i terreni stessi sono sottoposti ad esproprio per pubblico interesse, a norma delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità, e ne viene dichiarata l'occupazione provvisoria in via d'urgenza, anche se il mezzadro abbia rilasciato il podere.

Il decreto di espropriazione viene emanato dal presidente della regione, e ove essa non sia costituita, dal prefetto della provincia, in favore dell'ente di sviluppo competente per territorio, o dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, che provvederanno all'assegnazione in favore del mezzadro insediato o degli altri lavoratori agricoli che ne facciano richiesta.

Il prezzo di esproprio viene determinato sulla base dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, diminuito della differenza tra il valore fondiario medio previsto dal predetto articolo 4 e il minore valore del podere, dovuto alla sua situazione di degradazione o di arretramento produttivo.

ART. 4.

I terreni ricadenti in territori nei quali vengono effettuate e vengono previste trasformazioni atte ad aumentarne la capacità produttiva, attuate mediante finanziamenti pubblici o attraverso opere di bonifica, di importo superiore al 10 per cento del valore del fondo possono essere assoggettati ad espropriazione per pubblico interesse secondo le modalità e nell'ambito di cui all'articolo che precede, per il prezzo di cui all'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, al netto dell'aumento di valore dovuto alle trasformazioni attuate con i pubblici finanziamenti, e vengono assegnati, con preferenza per i lavoratori attualmente addetti alla coltivazione del fondo, a lavoratori agricoli singoli o associati.

ART. 5.

Qualora il proprietario di un terreno concesso a mezzadria intenda procedere alla alienazione a qualsiasi titolo del terreno, il prezzo dovuto dal mezzadro nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto è pari al prezzo ritenuto congruo a norma dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590. Il mezzadro ha diritto di prelazione o di riscatto ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge indipendentemente dalla data di inizio del contratto.

Se la vendita si riferisce a tutta o alla maggior parte di una azienda agricola composta di più poderi, e sulla azienda esistono impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali per la cui costruzione sono stati erogati contributi statali, il prefetto della provincia, su richiesta dei mezzadri interessati e su conforme parere dell'Ispettorato agrario provinciale, dichiara l'esproprio degli impianti suddetti per ragioni di pubblico interesse, sulla base del prezzo da ritenersi equo ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, al netto dei contributi statali.

Nel caso di cui al comma precedente ogni mezzadro può esercitare il diritto di prelazione relativamente al solo fondo da lui coltivato.

La stessa norma si estende, nei casi previsti dall'articolo 4 della presente legge, in favore di tutti i lavoratori interessati.

ART. 6.

Le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge si applicano, in deroga a quan-

to disposto dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, anche nel caso in cui i terreni espropriati o venduti siano acquistati da forme associative costituite da mezzadri e altri lavoratori agricoli.

ART. 7.

Gli enti pubblici e morali, proprietari di terreni condotti a mezzadria, hanno l'obbligo di trasferirli secondo le norme della presente legge ed entro un anno dalla sua approvazione, in proprietà ai mezzadri che ne facciano richiesta. Le somme corrisposte agli enti pubblici a titolo di affrancazione e di cessione dei terreni possono essere destinate all'acquisto di immobili, in deroga alle disposizioni che prescrivono diverse forme di impiego.

ART. 8.

Gli interventi degli enti di sviluppo agricolo previsti dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, al fine di facilitare l'espletamento delle procedure di concessione di mutui e di prestiti agevolati, sono obbligatori quando si tratti di terreni concessi a mezzadria.

ART. 9.

La direzione dell'azienda spetta al mezzadro il quale può prendere tutte le iniziative di organizzazione e compiere tutti gli atti relativi alla gestione dell'azienda anche nei confronti dei terzi, può eseguire, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756, innovazioni e miglioramenti, nonché opere per adeguare alle norme igieniche e civili la casa colonica, la stalla e le case rurali. Le trasformazioni non possono in alcun modo costituire motivo di cessazione della proroga contrattuale prevista dall'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756.

Ogni contraria disposizione è abrogata.

ART. 10.

La dichiarazione di nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto di cui all'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756, può essere chiesta dal solo mezzadro.

Sono annullate, su richiesta del mezzadro, insediato alla data della legge di cui al comma precedente in un fondo condotto a mezzadria, tutte le convenzioni e le trasformazioni del contratto individuale di mezza-

dria in forme contrattuali di lavoro subordinato, e di compartecipazione individuale o familiare di lavoro, o in forme contrattuali limitate a una sola parte dei prodotti del fondo, o in contratti di colonia parziaria e, in genere, in qualunque forma contrattuale che tenda a diminuire l'impegno imprenditoriale del mezzadro.

Le norme previste dai commi che precedono, hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756.

Qualora, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, siano stati istituiti rapporti con lavoratori non facenti parte dell'impresa mezzadrile, l'avente diritto può chiedere l'annullamento dopo aver concordato con i lavoratori predetti le forme di impresa più opportune.

ART. 11.

Le cooperative, i consorzi e le associazioni fra produttori che abbiano ottenuto o che richiedano finanziamenti pubblici di qualunque tipo per istituire impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti, devono adeguare i loro statuti, sotto pena di negazione del finanziamento, o di restituzione del finanziamento ottenuto, in modo da assicurare la partecipazione, in qualità di socio o di associato, a tutti i produttori agricoli della zona interessata, ivi compresi i mezzadri, i coloni parziari e i compartecipanti.

ART. 12.

Qualora la legge disponga la iscrizione in albi o in catasti in relazione alle piantagioni esistenti sul fondo, la iscrizione stessa deve fare menzione della eventuale esistenza di contratti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione.

La predetta menzione può essere certificata, a richiesta di ogni interessato, ad ogni effetto di legge, e al fine di conseguire la qualifica di produttore, in relazione alla parte di produzione di spettanza del mezzadro, colono o partecipante.

ART. 13.

Le norme sulla ripartizione dei prodotti e degli utili, previste dall'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 756, si applicano a decorrere dall'inizio dell'annata agraria in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge e vanno interpretate nel senso che

tutti i prodotti ripartiti in natura, nonché tutte le somme comunque ricavate dalla alienazione dei prodotti e dei beni aziendali, compreso il bestiame, che vengono comunque e a chiunque ceduti in comune, spettano al mezzadro per una quota non inferiore al 58 per cento.

I prodotti e le somme di cui al comma che precede vengono pertanto ripartiti allo atto della divisione, del conferimento e della vendita, senza alcuna preventiva detrazione delle spese effettuate, anche se esse sono state anticipate dal concedente.

Ogni norma, patto o consuetudine tendenti a stabilire gestioni separate per alcune attività mezzadrili, ivi compreso l'allevamento del bestiame, è nulla e priva di effetto. È abolito il conto corrente economico. Qualora si tratti di beni indivisibili comuni di cui al comma secondo dell'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 756, il mezzadro può effettuare la vendita, salvo il diritto di prelazione del concedente, da esercitarsi nel termine di 30 giorni.

Le spese per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici, poste in parti uguali a carico delle parti, a norma dell'articolo 5 della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono limitate ai mezzi meccanici di esclusiva disponibilità poderale.

Le spese per i mezzi meccanici forniti da terzi, e le spese per i mezzi meccanici eccedenti l'esclusiva disponibilità poderale, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali, ivi compreso il compenso a terzi per manodopera.

Sono abrogati gli articoli 2156 e 2157 del codice civile.

ART. 14.

All'inizio di ogni annata agraria il mezzadro, sentito il parere del concedente, elabora e adotta il piano di produzione aziendale.

Qualora per l'esecuzione delle coltivazioni prescelte vengano stipulati impegni contrattuali di coltivazione con enti, organismi o società estranei all'impresa mezzadrile, il mezzadro concorda con il concedente la stipulazione dei relativi contratti.

In caso di disaccordo, il concedente e il mezzadro possono stipulare contratti separati.

ART. 15.

Al fine di assicurare l'unitarietà della direzione aziendale, in caso di più poteri facenti parte di una unica azienda agricola, il

piano di produzione aziendale, sentito il parere del concedente, è elaborato e adottato dai mezzadri interessati.

A tali fini ogni mezzadro può conferire delega ad altro mezzadro.

ART. 16.

In mancanza di accordo sui piani previsti dagli articoli 13 e 14, potrà essere eseguito il piano di produzione aziendale proposto dai mezzadri, previo parere favorevole della commissione provinciale prevista dall'articolo 20 della presente legge.

ART. 17.

Nelle aziende agricole composte di più poderi, provviste di impianti idonei alla conservazione, alla lavorazione e alla trasformazione del prodotto, o nelle quali vi sono stalle comuni, tutte le decisioni previste dall'articolo 4, comma quinto, della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono regolate a norma degli articoli 13 e 14 della presente legge.

Qualora gli impianti predetti abbiano beneficiato, o beneficino di contributi pubblici, o di altre agevolazioni, per la parte corrispondente a detti contributi o agevolazioni, è costituito un credito a favore del mezzadro, unitamente alle migliorie effettuate a spese e cura di quest'ultimo. Gli impianti sono di utilità e di godimento comune di tutte le parti che effettuano la utilizzazione comune, in proporzione delle rispettive quote di ripartizione dei prodotti.

ART. 18.

Per ogni spesa effettuata dalla famiglia mezzadrile, per le opere di trasformazione, miglioramento e coltivazione previste dagli articoli 2, 9 e 15 della presente legge, ivi compreso il valore delle opere da essa impiegate, da calcolare sulla base delle tariffe salariali vigenti nelle zone, nonché per ogni altra partecipazione del mezzadro a spese eccedenti quelle di sua spettanza sulla base delle leggi vigenti, spetta al mezzadro l'interesse legale, che il concedente gli corrisponderà annualmente, sino alla data nella quale il concedente avrà provveduto a rimborsare gli indennizzi e le spese.

ART. 19.

L'attività lavorativa del mezzadro e della sua famiglia è limitata alla normale coltivazione del fondo.

Per ogni attività eccedente la normale coltivazione del fondo, quali l'esecuzione dei miglioramenti previsti dall'articolo 2152 del codice civile, le pratiche colturali che richiedono una attività eccedente la normale coltivazione, le operazioni di prima conservazione e di trasformazione dei prodotti, i trasporti fuori dell'azienda, e simili, spetta al mezzadro un compenso concordato tra le parti, e, in mancanza, pari al compenso stabilito per i lavoratori subordinati dell'agricoltura.

ART. 20.

È istituita, in ogni provincia nella quale è sufficientemente estesa la conduzione a mezzadria, una commissione, presieduta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, composta dai seguenti componenti:

- 1) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale dei mezzadri, dei braccianti e dei salariati agricoli, e dei concedenti;
- 2) l'assessore all'agricoltura dell'amministrazione provinciale;
- 3) un rappresentante dell'ente di sviluppo agricolo ove esso operi nel territorio della provincia;
- 4) un delegato del comitato regionale per la programmazione.

I componenti delle commissioni sono nominati dal prefetto, su rispettive designazioni degli enti e delle organizzazioni interessate.

ART. 21.

Nelle zone nelle quali opera l'ente di sviluppo agricolo, la commissione istituita con l'articolo 20 della presente legge deve uniformarsi agli obiettivi e alle direttive del piano zonale e, in mancanza, alle direttive dell'ente.

La commissione, i cui pareri sono approvati a maggioranza, ha il compito di determinare nell'ambito del territorio provinciale suddividendolo, se del caso, per zone:

- a) quale sia l'equo compenso previsto dall'articolo 4, comma quinto, della legge 15 settembre 1964, n. 756;
- b) quali decisioni debbono ritenersi di rilevante interesse e quali siano le esigenze della buona tecnica agraria, in relazione alle principali coltivazioni, utilizzazioni e allevamenti praticati nella zona ed in relazione alle esigenze di carattere produttivo e al conseguimento di equi rapporti sociali;
- c) quali innovazioni debbano ritenersi di sicura utilità per la produzione, in pro-

porzione all'equilibrio economico dell'azienda e allo sviluppo economico della zona;

d) quali sono le attività eccedenti la normale coltivazione del fondo;

e) quali sono le zone e i territori della provincia, nelle quali si riscontrano le condizioni previste dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

Le determinazioni della commissione provinciale, le aggiunte o le eventuali modifiche di decisioni già prese, sono pubblicate nel *Foglio degli annunci* della provincia e costituiscono la base per la emanazione dei pareri richiesti dalle parti all'ispettorato provinciale dell'agricoltura a norma della legge 15 settembre 1964, n. 756, e a norma della presente legge.

ART. 22.

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili. Sono fatte salve le norme più favorevoli per il mezzadro, derivanti da contratti individuali, aziendali e collettivi e da norme risultanti dagli usi e dalle consuetudini locali.

Le condizioni di miglior favore non sono assorbite dai miglioramenti previsti dall'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 756.